



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 969 DEL 03/12/2025

AREA SEGRETERIA GENERALE

**OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE:
ESERCIZIO OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO CON CERBA
HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL PER L'ANNO 2026**

IL RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 986 di data 16.11.2022, di assegnazione - all'esito di procedura concorrenziale - del servizio di sorveglianza sanitaria e svolgimento delle funzioni di "medico competente" nel triennio 2023-2025 alla ditta Progetto Salute S.r.l. (ora "Cerba Healthcare corporate servicelab s.r.l.") con sede a Trento via Milano nr. 118 P. Iva 01214730226, dietro il corrispettivo di € 14.707,39 esente Iva ai sensi di legge;

Posto che il contratto con la società assegnataria è in scadenza il 31.12.2025;

Richiamato l'art. 6 del capitolato prestazionale, che prevede espressamente la possibilità di rinnovo del contratto per un periodo massimo complessivo di 1 (un) anno alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore, nell'ipotesi in cui:

- non siano pervenute contestazioni;
- permangano le qualità del servizio richiesto;

Valutata l'opportunità di esercitare l'opzione prevista al citato articolo 6, ricorrendo la sussistenza delle condizioni sopra esposte e stante la piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale riguardo al servizio prestato dall'operatore economico affidatario nel triennio 2022-2025;

È stata pertanto interpellata al riguardo la società "Cerba Healthcare corporate servicelab S.r.l.", la quale ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in oggetto fino al 31.12.2026;

Posto che il corrispettivo annuale per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni del "Medico competente", al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta a € 4.902,46 esente Iva ai sensi di legge;

Accertata la disponibilità a bilancio delle occorrenti risorse finanziarie, contabilizzate alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo 1235/201 dello stato di previsione della spesa;

Posto che, qualora la proroga costituisca un'opzione contemplata nell'importo stimato ai fini della procedura esperita, trattandosi di esercizio di una facoltà prevista negli atti di gara non è richiesta l'acquisizione di un nuovo CIG;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

d e t e r m i n a

1=di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, la proroga per 1 (un) anno dal 01 gennaio al 31 dicembre 2026 del contratto con "Cerba Healthcare corporate servicelab S.r.l." con sede in Trento, via Milano n. 118, partita IVA 01214730226, avente a oggetto la sorveglianza sanitaria e funzioni del "Medico competente" per il Comune di Baselga di Piné, dietro il corrispettivo di € 4.902,46 esente Iva ai sensi di legge;

2=l'assegnazione del servizio di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Modalità, termini e condizioni di svolgimento del servizio sono disciplinate nel capitolato prestazionale approvato con la determinazione nr. 842 di data 10.10.2022;
- b) La liquidazione del corrispettivo avverrà ad avvenuto regolare espletamento delle prestazioni, previa presentazione di fattura elettronica;
- c) La ditta incaricata, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 nr. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso entro 7 giorni. La ditta si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010, pena la nullità degli stessi contratti;
- d) In applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvati con deliberazione della Giunta comunale di Baselga di Piné, si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo - delle imprese fornitrici di beni o servizi; la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;

3=di dare atto che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non si riscontrano rischi interferenziali. Il soggetto incaricato deve in ogni caso coordinarsi e cooperare con il committente al fine di individuare le misure atte a eliminare e/o limitare i rischi da interferenza, anche in relazione all'effettivo riscontro di rischi propri che ingenerano interferenza con altre ditte e/o lavoratori dipendenti o libero-professionisti incaricati dal Comune;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

4=l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato nell'importo presunto di € 5.189,80 - di cui € 267,34 per Iva 22% sulle prestazioni di consulenza igienico - sanitaria in materia alimentare (HACCP) e € 20,00 per imposta di bollo sulle fatture per le prestazioni esenti Iva - fa carico alla missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1235/201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2026;

5=di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento è esigibile al 31.12.2026;

6=copia del presente provvedimento è trasmessa alla ditta Cerba Healthcare corporate servicelab S.r.l.;

7=di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, mentre non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2026	01101.03.01235201	U.1.03.02.18.001	ZD43816CC5	5.189,90	100606



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 969 DEL 03/12/2025

OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE:
ESERCIZIO OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO CON CERBA
HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL PER L'ANNO 2026

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE -- AREA SEGRETERIA GENERALE

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)